



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Prot. n. 9881

Ordinanza n. 56/2021

## IL SINDACO

PREMESSO che:

- con ordinanza n. 42 dell'8/4/2019 di prot. n. 4842 si ordinava ai sig.ri ... e ...omissis..., quali proprietari dei cani rinvenuti in Via Raffaello n. 3 e in zona Fosa in prossimità del fabbricato del civico 21, di provvedere nel termine ivi indicato ad adeguare i luoghi di detenzione alla normativa vigente in materia o all'allontanamento degli stessi, a propria cura, in una idonea struttura o presso privati che ne garantissero la corretta detenzione ed il benessere animale;
- in data 10/06/2019 con verbale pervenuto l'11/06/2019 al n. prot. 7907 è stato effettuato un sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 21, comma 2 della legge Regionale 10/97 per nove cani e sei cuccioli di proprietà dei sig.ri ...e ...omissis..., sopra generalizzati;
- in data 21/08/2019 con verbale pervenuto il 28/08/2019 al n. prot. 11396 è stato effettuato un ulteriore sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 21, comma 2 della legge Regionale a carico dei medesimi soggetti per sette cani di proprietà dei sig.ri ...e ...omissis...;
- gli animali sequestrati, in parte, erano stati trovati liberi, all'aperto senza cucce ben coibentate ed impermeabilizzate ed, in parte, al chiuso all'interno di uno scantinato, contrariamente a quanto previsto dall'art. 1 del Regolamento regionale n. 2 del 13/11/2001;
- ai sensi dell'articolo 21, comma 2 della Legge Regione Marche n. 10 del 20/1/1997 che recita: *In caso di mancata rimozione delle cause che hanno dato luogo alle sanzioni previste al comma 1, gli organi competenti possono procedere, nel rispetto della normativa vigente, al sequestro amministrativo degli animali con spese di mantenimento a carico del proprietario;*
- gli interessati non hanno presentato alcuna opposizione avverso l'effettuato sequestro né fatto richiesta di restituzione;
- conseguentemente, con le ordinanze sindacali n. 128/2019 di prot.n. 16275 del 9/12/2019 e n. 19/2020 di prot. n. 2308 del 18/2/2020 si procedeva alla confisca rispettivamente di n. 13 cani (essendo deceduti due cuccioli) e n. 7 cani, di proprietà dei suindicati;
- con ricorso al Giudice di Pace di Fermo sono state impugnate dai sig.ri ...e ...omissis. le ordinanze n. 128/2019 di prot.n. 16275 del 9/12/2019 inerente la confisca di n. 13 cani e n. 19/2020 di prot. n. 2308 del 18/2/2020 inerente la confisca di n. 7 cani, di proprietà dei suindicati;

PRESO ATTO della sentenza n. 168/2021 – Cron. 1235/2021- Reg. 27/2020 del Giudice di Pace di Fermo nella quale il Giudice pur evidenziando che *l'adozione della ordinanza veniva imposta dalla condizione dei luoghi riscontrati nel verbale* ha disposto l'annullamento dei provvedimenti di confisca impugnati a seguito del mutamento delle condizioni, in particolar modo della seria intenzione dei ricorrenti di regolarizzare la situazione di detenzione dei cani e della natura d'affezione degli animali oggetto di sequestro;

RICHIAMATI l'articolo 19, 2° e 3° comma della Legge 689/81 e la citata sentenza del Giudice di Pace di Fermo n. 168/2021, depositata il 30/4/2021;

VISTI



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- la legge Regionale 10/1997
- il regolamento Reg. n. 2/2001;
- il d.lgs. 267 del 2000;

## DISPONE

in ottemperanza alla sentenza 168/2021 – Cron. 1235/2021- Reg. 27/2020 del Giudice di Pace di Fermo la **restituzione ai rispettivi proprietari dei 13 cani** individuati con i microchip n. 380260100565454 - n. 380260043684279 - n. 380260043642765 - n. 380260043642826 - n. 380260043642532 - n. 380260002858962 - n. 380260043644002 - n. 380260043642714 - n. 380260100565484 - n. 380260043680883 - n. 380260043642717 - n. 380260043680762 - n. 380260043643449, custoditi presso il canile “Tutto per il cane” di Gazzoli Simone - C.da Casciotta snc- Capodarco di Fermo e dei **n. 7 cani** individuati con i microchip n. 380260100566151 - n. 380260100566025 - n. 380260043679896 - n. 380260101313254 - n. 380260002150662 - 380260043644317 - n. 380260101312968, custoditi presso la struttura “Il Giardino dei cani” – Via Vanni 8/10 – Petriolo (MC), **previo pagamento da parte dei proprietari delle spese di mantenimento degli animali sequestrati presso le strutture suindicate.**

Si dispone, altresì:

- la notifica del presente provvedimento agli interessati sig.ri .... e ...omissis..., sopra generalizzati, residenti in Via .....di .....omissis...;
- la comunicazione del presente atto ai canili “Tutto per il cane” di Capodarco di Fermo e alla struttura “Il giardino dei cani” di Petriolo;
- la comunicazione, per gli adempimenti e le attività di competenza, al Servizio Veterinario dell’Asur di Fermo, ai Carabinieri Forestale di Montegiorgio, alla Polizia Municipale di Montegiorgio.

Avverso il presente atto gli interessati possono presentare opposizione nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento al Giudice di Pace di Fermo con le modalità previste dall’articolo 22, 1° comma della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dall’articolo 6 del D.Lgs. 1° settembre 2011 n. 150.

Montegiorgio, \_\_\_\_\_

**2 LUG. 2021**



Il Sindaco  
Michela Carenzi